SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio produttori latte del Veneto Co.P.La.V. - Soc. coop. a r.l.», in S. Donà di Piave, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 settembre 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Consorzio produttori latte del Veneto Co.P.La.V. - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Donà di Piave (Venezia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio produttori latte del Veneto Co.P.La.V. - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Donà di Piave (Venezia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Angelo Guerrini il 30 ottobre 1977, rep. n. 7645, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Angelo Feltrin, nato a Ponte di Piave (Treviso) il 5 aprile 1939 e residente a Treviso in via A. Battistel n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2516

DECRETO 14 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio lattiero-caseario Marche a responsabilità limitata», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 novembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio lattiero-caseario Marche a responsabilità limitata», con sede in Ancona, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio lattiero-caseario Marche a responsabilità limitata», con sede in Ancona, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Antonia De Luca in data 30 ottobre 1973, rep. n. 69545, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Carlo Volpe, nato a Pescara il 10 aprile 1962, residente in via Orsi, 9, Ancona ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2514

DECRETO 14 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Fernando Santi a responsabilità limitata», in Limbiate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 10 febbraio 1994 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Fernando Santi a responsabilità limitata, con sede in Limbiate (Milano), in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Fernando Santi a responsabilità limitata», con sede in Limbiate (Milano), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Francesco Paolo Pipitone, in data 7 giugno 1971, rep. n. 17302, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Zanetti Giorgio, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961 e residente a Milano in via Besana n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2515

DECRETO 14 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa servizi Agugliano Coop.Se.A. - Soc. coop. a r.l.», in Agugliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 giugno 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa servizi Agugliano Coop.Se.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Agugliano (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa servizi Agugliano Coop.Se.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Agugliano (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 23 maggio 1984, rep. n. 115856 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Gambacorta Maria Ausilia, nata a Salerno il 12 agosto 1964 e residente in via Curtatone, 11, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2518

DECRETO 19 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Oleificio cooperativo di Villa Castelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Villa Castelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 maggio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Oleificio cooperativo di Villa Castelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villa Castelli (Brindisi), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Oleificio cooperativo di Villa Castelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villa Castelli (Brindisi), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Loiacono in data 5 giugno 1967, rep. n. 90388 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Filippo Candela, nato a Trapani l'8 febbraio 1942, residente a Milano in via San Vittore, 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2517

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1995.

Contingente delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'anno Marciano in Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 febbraio 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'anno Marciano in Venezia;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1994, concernente le modalità di cessione delle monete suddette e nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa dell'anno Marciano in Venezia è stabilito in complessive L. 49.600.000 pari a n. 49.600 pezzi di cui:

L. 41.000.000 pari a n. 41.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 8.600.000 pari a n. 8.600 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sara trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2522

DECRETO 4 aprile 1995.

Contingente delle monete d'argento da L. 1.000 dedicate alla Flora e fauna da salvare - millesimo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 febbraio 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 dedicate alla Flora e fauna da salvare - millesimo 1994;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1994, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'argento da L. 1.000 dedicata alla Flora e fauna da salvare - millesimo 1994, è stabilito in complessive L. 47.970.000 pari a n. 47.970 pezzi di cui:

L. 40.270.000 pari a n. 40.270 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 7.700.000 pari a n. 7.700 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2523

DECRETO 4 aprile 1995.

Contingente delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 febbraio 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio 1994;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1994, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'argento da L. 10.000 celebrativa dei campionati mondiali di calcio 1994, è stabilito in complessive L. 520.000.000 pari a n. 52.000 pezzi di cui:

L. 430.000.000 pari a n. 43.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 90.000.000 pari a n. 9.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2524

DECRETO 19 aprile 1995.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 10%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 22 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 19 aprile 1995

p. *Il Ministro del tesoro*
PACE

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

95A2520

DECRETO 24 aprile 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° aprile 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 29 marzo e 14 aprile 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 aprile 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.803 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° aprile 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 10.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1995, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 29 marzo 1995, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 29 marzo 1995, entro le ore 13 del giorno 27 aprile 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 aprile 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 maggio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in L. 550.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1995

Il Ministro: DINI

95A2521

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari nei giorni 2 e 3 gennaio 1995 a causa della mancata consegna dei pezzi mobili di gennaio 1995 e millesimo «995» dei timbri in dotazione;

ufficio del registro di Nola in data 27 febbraio 1995 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio del registro di Trapani in data 25 marzo 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari nei giorni 2 e 3 gennaio 1995.

Regione Campania:

ufficio del registro di Nola in data 27 febbraio 1995.

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Trapani in data 25 marzo 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A2519

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 aprile 1995.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dal Lloyd Adriatico S.p.a. (Deliberazione n. 9186).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, coma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che in data 5 aprile 1995 l'Allianz Aktiengesellschaft Holding ha acquistato il 62,45% del capitale ordinario della società Lloyd Adriatico S.p.a., pari a 31.225.562 azioni ordinarie;

Visto che l'Allianz Aktiengesellschaft Holding ha comunicato a questa Commissione, in data 7 aprile 1995, di voler procedere al lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni emesse dal Lloyd Adriatico S.p.a. non ancora in suo possesso;

Considerato che, a seguito della citata operazione potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dal Lloyd Adriatico S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dal Lloyd Adriatico S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 7 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Mlano, 20 aprile 1995

Il presidente: BERLANDA

95A2528

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran in materia di visti diplomatici, firmato a Roma il 15 maggio 1991.

Il giorno 29 marzo 1995 il Governo della Repubblica italiana ha denunciato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran in materia di visti diplomatici, firmato a Roma il 15 maggio 1991 ed entrato in vigore il 1° giugno 1991, il cui testo è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994.

In conformità all'art. 3, l'accordo cessa di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 29 settembre 1995.

95A2530

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 254 del 4 aprile 1995

Specialità medicinale: «LIPAXAN» (fluvastatina sodica) nelle preparazioni «20» capsule da mg 20 e «40» capsule da mg 40.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330, codice fiscale n. 00737420158.

Produttore:

le preparazioni della specialità medicinale sono prodotte, controllate e confezionate dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. presso lo stabilimento comune sito in Milano, via Quaranta, 12;

le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 capsule da mg «20»; n. A.I.C. 029199015 (in base 10) 0VV2P7 (in base 32); classe *a)*: con applicazione della nota 13, prezzo L. 36.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale;

14 capsule da mg «40»; n. A.I.C. 029199027 (in base 10) 0VV2PM (in base 32); classe *a)*: con applicazione della nota 13, prezzo L. 27.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione:

una capsula da mg 20 contiene: principio attivo: fluvastatina sodica 21,060 mg (pari a 20 mg di fluvastatina acido libero);

una capsula da mg 40 contiene: principio attivo: fluvastatina sodica 42,120 mg (pari a 40 mg di fluvastatina acido libero).

Eccipienti: magnesio stearato, sodio bicarbonato, talco, cellulosa microcristallina polvere fine, cellulosa microcristallina polvere granulare, amido di mais modificato, calcio carbonato, titanio biossido, pigmento ossido di ferro rosso, pigmento ossido di ferro giallo, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Lipaxan è indicato nel trattamento di pazienti con elevati livelli di colesterolo non secondari ad altre malattie e che non rispondano in modo adeguato alla dieta.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 256 del 10 aprile 1995

Specialità medicinale «PLANAL» (fluvastatina sodica) nelle preparazioni «20» capsule da mg 20 e «40» capsule da mg 40.

Titolare A.I.C.: Wander S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via A. Meucci 39, codice fiscale n. 00756550158.

Produttore:

le confezioni sono prodotte, controllate e confezionate dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. presso l'Officina comune Sandoz-Lpb-Samil, via Quaranta, 12, Milano;

le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

28 capsule da mg «20»; n. A.I.C. 029416017 (in base 10) 0W1QLK (in base 32); classe *a)*: con applicazione della nota 13, prezzo L. 36.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale;

14 capsule da mg «40»; n. A.I.C. 029163021 (in base 10) 050HT1 (in base 32); classe *a)*: con applicazione della nota 13, prezzo L. 27.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione:

una capsula da mg 20 contiene: principio attivo: fluvastatina sodica 21,060 mg (pari a 20 mg di fluvastatina acido libero);

una capsula da mg 40 contiene: principio attivo: fluvastatina sodica 42,120 mg (pari a 40 mg di fluvastatina acido libero).

Eccipienti: magnesio stearato, sodio bicarbonato, talco, cellulosa microcristallina polvere fine, cellulosa microcristallina polvere granulare, amido di mais modificato, calcio carbonato, titanio biossido, pigmento ossido di ferro rosso, pigmento ossido di ferro giallo, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Planal è indicato nel trattamento di pazienti con elevati livelli di colesterolo non secondari ad altre malattie e che non rispondono in modo adeguato alla dieta.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 257 del 10 aprile 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LESCOL» (fluvastatina sodica) nelle preparazioni «20» capsule da mg 20 e «40» capsule da mg 40.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati 1, codice fiscale n. 07195130153.

Produttore:
le preparazioni di cui sopra sono prodotte, controllate e confezionate dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'officina comune Sandoz-Lpb-Samil, via Quaranta, 12 - Milano;

le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

28 capsule da mg. «20»; n. A.I.C. 029163019 (in base 10) 0VTZJC (in base 32); classe *a*): con applicazione della nota 13, prezzo L. 36.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale;

14 capsule da mg «40»; n. A.I.C. 029163021 (in base 10) 050HT1 (in base 32); classe *a*): con applicazione della nota 13, prezzo L. 27.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione:

una capsula da mg 20 contiene: principio attivo: fluvastatina sodica 21,060 mg (pari a 20 mg di fluvastatina acido libero);

una capsula da mg 40 contiene: principio attivo: fluvastatina sodica 42,120 mg (pari a 40 mg di fluvastatina acido libero).

Eccipienti: magnesio stearato, sodio bicarbonato, talco, cellulosa microcristallina polvere fine, cellulosa microcristallina polvere granulare, amido di mais modificato, calcio carbonato, titanio biossido, pigmento ossido di ferro rosso, pigmento ossido di ferro giallo, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Lescol è indicato nel trattamento di pazienti con elevati livelli di colesterolo non secondari ad altre malattie e che non rispondono in modo adeguato alla dieta.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto NFR n. 270/1995 del 14 aprile 1995

Specialità medicinale: «PLANTEN» nelle preparazioni «PLANTEN» bustine aromatizzate all'arancia e «PLANTEN» bustine aromatizzate alla mela-banana (nuove preparazioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Whitehall Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via G. Puccini 3, codice fiscale n. 00735010159.

Produttore:
la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina). In alternativa la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società Baker Pharma S.p.a., via Corsi Salviati, 27, nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze) e i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società Industria farmaceutica Serono S.p.a., via Casilina, 125 Roma.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

20 bustine monodose da g 7 «aromatizzate all'arancia» n. A.I.C.: 023390053 (in base 10) 0Q9TV5 (in base 32) - classe: *c)*;

20 bustine monodose da g 7 «aromatizzate alla mela-banana» n. A.I.C.: 023390065 (in base 10) 0Q9TVK (in base 32) - classe *c)*.

Composizione:
una bustina monodose da g 7 «aromatizzato all'arancia» contiene: principio attivo: Mucillagine purificata estratta dalla Plantago Ovata Forsk (Psyllium) g 3,500; eccipienti: fruttosio, sorbitolo, aroma arancia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una bustina monodose da g 7 «aromatizzato alla mela-banana» contiene: principio attivo: Mucillagine purificata estratta dalla Plantago Ovata Forsk (Psyllium) g 3,500; eccipienti: fruttosio, sorbitolo, aromi mela e banana (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 272/1995 del 19 marzo 1995

Specialità medicinale: «LOSAPREX» (losartan) nella forma compresse da 50 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale n. 00410650584.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società «Merck & Sharp Dohme Ltd», nello stabilimento sito in Cramlington, Northumberland (Gran Bretagna).

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21.

Confezione autorizzata, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

28 compresse rivestite x mg 50; n. A.I.C. 029393016 (in base 10) 0W103S (in base 32); classe: «*a)* per uso ospedaliero (H)»; prezzo L. 67.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione: una compressa contiene: Losartan potassio 50 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina; lattosio; amido pregelatinizzato; magnesio stearato; idrossipropilcellulosa; metalidrossipropilcellulosa; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Losaprex è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa (pressione sanguigna elevata).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. È vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 273/1995 del 19 marzo 1995

Specialità medicinale: «LORTAAN» (losartan), nella forma compresse da 50 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale n. 00422760587.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società «Merck & Sharp Dohme LTD», nello stabilimento sito in Cramlington, Northumberland (Gran Bretagna).

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21.

Confezione autorizzata, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'articolo 8, comma 10, legge n. 537/1993: 28 compresse rivestite x mg. 50; n. A.I.C. 029384017 (in base 10) 0W0RBK (in base 32).

Classe: «*a)* per uso ospedaliero (H)»; prezzo L. 67.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione: una compressa contiene: Losartan potassio 50 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina; lattosio; amido pregelatinizzato; magnesio stearato; idrossipropilcellulosa; metalidrossipropilcellulosa; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Lortaan è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa (pressione sanguigna elevata).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. È vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 275/1995 del 19 marzo 1995

Specialità medicinale: «NEO-LOTAN» (losartan), nella forma compresse da 50 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale n. 07472570154.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società «Merck & Sharp Dohme LTD», nello stabilimento sito in Cramlington, Northumberland (Gran Bretagna).

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21.

Confezione autorizzata, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'articolo 8, comma 10, legge n. 537/1993: 28 compresse rivestite x mg 50; n. A.I.C. 029385010 (in base 10) 0W0S9L (in base 32).

Classe: «*a)* per uso ospedaliero (H)»; prezzo L. 67.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione: una compressa contiene: Losartan potassio 50 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina; lattosio; amido pregelatinizzato; magnesio stearato; idrossipropilcellulosa; metalidrossipropilcellulosa; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Neo-Lotan è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa (pressione sanguigna elevata).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. È vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

95A2534

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 167/1995 del 30 marzo 1995

Specialità medicinale: «PERTOGLOBULIN» (immunoglobulina umana anti pertosse) 1 fiala da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Tunisia, 39.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta controllata e confezionata anche dall'Istituto sierovaccinogeno italiano - ISI S.p.a., nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli), strada statale n. 7-*bis*, km 19,5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 170/1995 del 4 aprile 1995

Specialità medicinale: «PANACEF» granulato per sospensione estemporanea 125 mg/5 ml - flacone 100 ml e granulato per sospensione estemporanea 250/mg 5 ml - flacone × ml 100.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze).

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti). La composizione autorizzata è ora la seguente:

per la preparazione granulato per sospensione est. 125 mg/5 ml: 5 ml di sospensione preparata contengono: principio attivo: invariato; eccipienti: Eritrosina E 127 lacca di alluminio; metilcellulosa 15; sodio laurilsolfato; dimeticone 350 cs; gomma polisaccaride; amido modificato; aroma fragola; saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

per la preparazione granulato per sospensione est. 250 mg/5 ml: 5 ml di sospensione preparata contengono: principio attivo: invariato; eccipienti: Eritrosina E-127 lacca di alluminio; metilcellulosa 15; sodio laurilsolfato; dimeticone 350 cs; gomma polisaccaride; amido modificato; aroma fragola; saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezionamento: in sostituzione del confezionamento flacone con cucchiaio dosatore è ora autorizzato il confezionamento flacone con misurino dosatore più siringa.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti nonché il confezionamento precedentemente autorizzato possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto MTR 179/1995 del 20 aprile 1995

Specialità medicinale: «ACTILYSE» (alteplase), nelle preparazioni e confezioni:

1 flacone liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente da ml 50 uso endovenoso; A.I.C. n. 026533012 (in base 10) 0T9R4N (in base 32);

1 flacone liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente da ml 20 uso endovenoso; A.I.C. n. 026533024 (in base 10) 0T9K50 (in base 32),

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH, con sede in Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485;

produttore: la specialità medicinale viene prodotta, controllata e confezionata sia dalla società dott. Karl Thomae nello stabilimento sito in Biberach an der Riss (Germania), ove già né veniva effettuata la preparazione, sia dalla società Genentech Inc. nello stabilimento sito in South San Francisco (U.S.A.);

numeri di A.I.C.:

1 flacone di liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente × ml 50 uso endovenoso; A.I.C. n. 026533048 (in base 10) 0T9R5S (in base 32);

1 flacone di liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente × ml 20 uso endovenoso; A.I.C. n. 026533051 (in base 10) 0T9R5V (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: terapia fibrinolitica nell'infarto miocardio acuto entro sei ore dall'insorgenza della sintomatologia, finalizzata a ristabilire le pervietà dell'arteria coronarica, ridurre l'entità dell'infarto, preservare la funzione ventricolare, prevenire l'insufficienza cardiaca e ridurre la mortalità. Trattamento trombolitico nell'embolia polmonare passiva acuta con compromissione emodinamica. Ove possibile, la diagnosi deve essere confermata da metodi oggettivi quali angiografia polmonare o metodi non invasivi come la scintigrafia polmonare. Non è evidenziata riduzione della mortalità e della morbilità associata ad embolia polmonare in pazienti emodinamicamente stabili.

Altre condizioni: i controlli di qualità sui lotti prodotti dalla società Genentech Inc. di South San Francisco (U.S.A.) sono effettuati dalla società dott. Karl Thomae nello stabilimento sito in Biberach am der Riss (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, e recanti le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 184/1995 del 10 aprile 1995

Specialità medicinale: «FROBEN» sciroppo - flacone × ml 200 allo 0,5%.

Titolare A.I.C.: Boots Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a. nello stabilimento sito in Cerano (Novara), via Crosa, 26.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 185/1995 del 10 aprile 1995

Specialità medicinale: «MAALOX» 40 compresse.

Titolare A.I.C.: «Rhone Poulenc Rorer - S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. G. Winckelmann, 2.

Modifiche apportate:

produttore: La produzione della preparazione sopraindicata è ora effettuata:

1) anche dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), con effettuazione dei controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito da parte della società titolare dall'A.I.C. nello stabilimento sito in Origgio (Varese);

2) anche dalla società Rhone-Poulenc Rorer Pharma Specialites nello stabilimento sito in Moulin de Cage - Gennevilliers (Francia). La società Rhone-Poulenc Rorer Pharma Specialites effettuerà nel proprio stabilimento anche i controlli e le operazioni terminali di confezionamento;

le operazioni terminali di confezionamento della preparazione in parola saranno effettuate, oltre che dalla società Montefarmaco nello stabilimento di Pero (Milano), come precedentemente autorizzato, anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Origgio (Varese).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 186/1995 del 10 aprile 1995

Specialità medicinale:

«OMNIPAQUE 240» sol. contrasto EV ml 20;

«OMNIPAQUE 240» sol. contrasto EV ml 50;

«OMNIPAQUE 300» sol. contrasto EV ml 20;

«OMNIPAQUE 300» sol. contrasto EV ml 50;

«OMNIPAQUE 300» sol. contrasto EV ml 100;

«OMNIPAQUE 350» sol. contrasto EV ml 50;

«OMNIPAQUE 350» sol. contrasto EV ml 100;

«OMNIPAQUE 350» sol. contrasto EV ml 75.

Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging AS - Nycoveien - Oslo (Norvegia), rappresentata in Italia dalla società Nycomed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Sant'Eustorgio, 2.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Nycomed Ireland Ltd. Ida Industrial Estate, nello stabilimento sito in Carrigtohill - Co. Cork - Irlanda.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 188/1995 del 14 aprile 1995

Specialità medicinale: «PLANTEN» 30 e 20 bustine monodose × g 7 barattoli da g 200 e da g 400 di granulato.

Titolare A.I.C.: Whitehall Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Puccini, 3.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 189/1995 del 14 aprile 1995

Specialità medicinale: «EFFERALGAN» flacone sciroppo da 90 ml per uso pediatrico.

Titolare A.I.C.: Upsamedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Agnello, 18.

Modifica apportata: confezionamento: sostituzione dell'attuale misurino dosatore con un bicchierino dosatore.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contenenti il dosatore precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto MTR 268/1995 del 10 aprile 1995

Specialità medicinale:

«LIPOZID» - 30 compresse da 600 mg; A.I.C. n. 025443021 (in base 10) 0S8GQF (in base 32) - 7 bustine di granulato da 1200 mg; A.I.C. n. 025443033 (in base 10) 0S8G0T (in base 32).

«LIPOZID TC» - 20 compresse da 900 mg; A.I.C. n. 025443058 (in base 10) 0S8GR5 (in base 32) - 10 bustine di granulato da 900 mg, A.I.C. n. 025443045 (in base 10) 0S8GRL (in base 32).

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta), strada statale Appia - codice fiscale 00294170634.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1, codice fiscale 00746490150;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati come appresso specificato:

per le forme farmaceutiche in compresse: esecuzione della produzione, del controllo e del confezionamento sia da parte della società Pierrel S.p.a. nello stabilimento sito in Capua (Caserta), sia da parte della società Parke Davis S.p.a. nello stabilimento sito in Lainate (Milano);

per le forme granulato: esecuzione della produzione e del controllo sia dalla società Pierrel S.p.a. nello stabilimento sito in Capua (Caserta), sia da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), ferma restando l'effettuazione del microincapsulamento del principio attivo da parte della società Eurand nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano), nonché effettuazione dell'imbustamento del granulato e delle operazioni terminali di confezionamento sia da parte della società Ivers Lee S.p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), sia da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano);

numeri di A.I.C.:

«LIPOZID» - 30 compresse da 600 mg; A.I.C. n. 025443060 (in base 10) 0S8GRN (in base 32) - 7 bustine di granulato da 1200 mg; A.I.C. n. 025443072 (in base 10) 0S8GS0 (in base 32);

«LIPOZID TC» - 20 compresse da 900 mg; A.I.C. n. 025443096 (in base 10) 0S8GSS (in base 32) - 10 bustine di granulato da 900 mg; A.I.C. n. 025443084 (in base 10) 0S8GSD (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MCR 269/1995 del 10 aprile 1995

Specialità medicinale: «HALCION» (triazolam), nelle confezioni: 30 compresse da mg 0,125 e 30 compresse da mg 0,250.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.A. - Puurs (Belgio), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Upjohn S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. U. Upjohn, 2; codice fiscale 00768480154.

Modifiche apportate:

confezioni: in sostituzione della confezione da 30 compresse mg 0,125 è autorizzata la confezione da 20 compresse × mg 0,125 ed in sostituzione della confezione 30 compresse da mg 0,250 è autorizzata la confezione da 20 compresse da mg 0,250;

confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 573/1993:

20 compresse × mg 0,125; A.I.C. n. 024713063 (in base 10) 0RL5V7 (in base 32); classe: *c)*;

20 compresse × mg 0,250; A.I.C. n. 024713075 (in base 10) 0RL5VM (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della sua pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto MTR 276/1995 del 19 aprile 1995

Specialità medicinali: tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210, codice fiscale 00829950153.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Per le specialità medicinali di cui trattasi resta confermata la situazione produttiva già autorizzata a nome della precedente Società titolare delle autorizzazioni all'immissione in commercio, tenendo conto che con decreto n. 921 del 23 febbraio 1995 l'autorizzazione all'attivazione dello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), a seguito della fusione delle società consorziate, è stata trasferita a nome delle società Bayer S.p.a..

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto MTR 280/1995 del 20 aprile 1995

Specialità medicinale: «EDOLAN» (etodolac), nella preparazione e confezione: 20 confetti × mg 200; A.I.C. n. 025657038 (in base 10) 0SGZQG (in base 32).

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit, 8, codice fiscale 00795960152.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Farmaka S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Petrarca n. 22, codice fiscale 04899270153.

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Wyeth S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense;

numeri di A.I.C.: 20 confetti × mg 200; A.I.C. n. 025657040 (in base 10) 0SGZQJ (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MTR 281/1995 del 20 aprile 1995

Specialità medicinale: «VINCA-RI» (vincamina cloridato) nella preparazione e confezione: 50 capsule × mg 33 a cessione potratta; A.I.C. n. 025125028 (in base 10) 0RYS54 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via G. Bechi, 3, codice fiscale 03064040488.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Industria terapeutica Spendore Intes - Officina oftalmoterapica alfa Intes di Gelsomino Mario, con domicilio fiscale in Casoria (Napoli) via Fratelli Bandiera, n. 24, codice fiscale GLSMRA33T07A509D.

produttore: la produzione (operazioni di microgranulazione e di incapsulamento in capsule di gelatina dura) continua ad essere effettuata dalla società Eurand International S.p.a. nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano), mentre le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società ora titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento sito in Casoria (Napoli).

numeri di A.I.C.: 50 capsule × mg 33 a cessione potratta; A.I.C. n. 025125030 (in base 10) 0RYS56 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. 282/1995 del 20 aprile 1995

Specialità medicinale: «ZYMAFLUOR» (sodio floruro) rilasciata alla società Zyma S.A. di Nyon (Svizzera), con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia n. 13, codice fiscale 00687350124, sono apportate le seguente modifiche:

confezioni: in sostituzione della confezione 400 compresse × mg 0,25 è autorizzata la confezione da 200 compresse × mg 0,25 ed in sostituzione della confezione 250 compresse da mg 1 è autorizzata la confezione 100 compresse da mg 1;

numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1953:

200 compresse × mg 0,25; A.I.C. n. 022252035 (in base 10) 0P7253 (in base 32); classe: *c);*

100 compresse × mg 1; A.I.C. n. 022252047 (in base 10) 0P725H (in base 32); classe: *c).*

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale con soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A2535

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 maggio 1995

Dollaro USA	1664,44
ECU	2213,71
Marco tedesco	1210,50
Franco francese	339,34
Lira sterlina	2685,07
Fiorino olandese	1081,09
Franco belga	58,690
Peseta spagnola	13,532
Corona danese	307,66
Lira irlandese	2723,19
Dracma greca	7,418
Escudo portoghese	11,428
Dollaro canadese	1224,12
Yen giapponese	20,005
Franco svizzero	1467,76
Scellino austriaco	172,04
Corona norvegese	268,50
Corona svedese	228,55
Marco finlandese	391,91
Dollaro australiano	1220,37

95A2579

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Aggiornamento delle parità dei poteri d'acquisto pubblicate nell'allegato 1 alla deliberazione CIPE 25 febbraio 1994, concernente l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali.

A seguito della disponibilità dei dati 1994 concernenti le parità d'acquisto si comunica l'aggiornamento dei relativi valori ai sensi del punto 3, comma 3, della delibera CIPE 25 febbraio 1994:

PPA lira/marco = 1549 : 2,11 = 734,1;

PPA lira/franco = 1549 : 6,53 = 237,2;

PPA lira/sterlina = 1549 : 0,638 = 2.428,

PPA lira/peseta = 1549 : 119 = 13,02.

Il prossimo aggiornamento sarà pubblicato nel mese di aprile 1996.

95A2531

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta ammnistrativa della società cooperativa «Coop. di agraria Alpe Adria - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n 1008 del 14 marzo 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Coop. di agraria Alpe Adria - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 28 agosto 1990 per rogito notaio dott. Luciano Pellegrini di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Marculli con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 48.

95A2480

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1995).

All'art. 4, comma 2, del decreto-legge specificato in epigrafe, alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

al primo periodo, in luogo delle parole: «... ovvero *trasformati* in mutui a favore della medesima concessionaria, ...», leggasi: «... ovvero *trasformarli* in mutui a favore della medesima concessionaria, ...»;

all'ultimo periodo, in fine, in luogo delle parole: «... e comunque non oltre il 30 *aprile* 1995.», leggasi: «... e comunque non oltre il 30 *giugno* 1995.».

95A2580

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità riguardante: «Provvedimenti concernenti la riclassificazione di specialità medicinali». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1995)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 151/95 del 27 gennaio 1995, concernente la specialità medicinale MIELOGEN, alla pag. 28, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicato:

Classificazione della forma farmaceutica sub *a)*: fascia: «A» al prezzo di L. 225.000.

Classificazione della forma farmaceutica sub *b)*: fascia: «A» al prezzo di L. 124.800.

Leggasi:

Classificazione della forma farmaceutica sub *a)*: fascia: «A» *con applicazione della nota n. 30, registro USL* al prezzo di L. 225.000.

Classificazione della forma farmaceutica sub *b)*: fascia: «A» *con applicazione della nota n. 30, registro USL* al prezzo di L. 124.800.

Nella parte dello stesso comunicato riguardante il decreto n. 152/95 del 27 gennaio 1995, concernente la specialità medicinale LEUCOMAX, alla pag. 28, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* ove è indicato:

Classificazione della forma farmaceutica sub *a)*: fascia: «A» al prezzo di L. 225.000.

Classificazione della forma farmaceutica sub *b)*: fascia: «A» al prezzo di L. 124.800.

Leggasi:

Classificazione della forma farmaceutica sub *a)*: fascia: «A» *con applicazione della nota n. 30, registro USL* al prezzo di L. 225.000.

Classificazione della forma farmaceutica sub *b)*: fascia: «A» *con applicazione della nota n. 30, registro USL* al prezzo di L. 124.800.

95A2536

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300